

Comune di Bussoleno (Torino)

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2012: Modifica Art. 36/bis del vigente Regolamento Edilizio.**

Il Consiglio comunale  
(omissis)  
*Delibera*

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) *Di apportare* le seguenti modifiche all'art. 36/bis così come qui di seguito riportato, con le variazioni apportate in grassetto e di colore rosso:

**Art. 36 bis Requisiti minimi di altezza per i locali pubblici e/o di uso pubblico**

(articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 04.12.2008 n. 38)

In assenza di norme specifiche che stabiliscono le altezze per locali a specifica o speciale destinazione, l'altezza minima per i locali artigianali, pubblici e/o di uso pubblico è fissata in mt. 3,00. Fanno eccezione i locali con altezze inferiori già destinati a tale uso al momento dell'adozione del P.R.G.C.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, non ricadenti in ambito A e non di antico impianto posti sopra i 500mt, in relazione alle destinazioni d'uso riportate nella tabella sottostante l'altezza minima è la seguente:

<i>Tipologia locale</i>	<i>Altezza minima consentita</i>
AMBIENTI A DESTINAZIONE D'USO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE	ALTEZZA MINIMA MT 3.00
UFFICI, REFETTORI, MENSE, LOCALI DI RIPOSO, SALE ATTESA, CAMERE DI MEDICAZIONE, LOCALI COMMERCIALI, MAGAZZINI NON PRESIDATI	ALTEZZA MINIMA MT 2.70
LOCALI ACCESSORI, DISPENSE ANNESSE ALLE CUCINE, GABINETTI, ARCHIVI, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI, CORRIDOI, DISIMPEGNI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI	IN CASO DI DOCUMENTATA DIFFICOLTA' TECNICA ALTEZZA MINIMA MT 2.40  IN TUTTI GLI ALTRI CASI ALTEZZA MINIMA MT 2.70

• **Locali pubblici in ambiti "A 4" e "edifici di antico impianto sopra 500mt"**

L'altezza minima per i locali commerciali o artigianali è fissata in mt. 2,40 e per i magazzini e/o depositi in mt. 2,10.

(omissis)